TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 14

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif

Commutazione delle ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4.

Il Ministro della marina ha facolta', in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo 12 mesi di servizio.

Il Ministro per la marina ha inoltre facolta', in relazione alle esigenze organiche, di trasferire alla ferma volontaria complementare biennale a premio i sottocapi fermati di leva ai sensi del successivo art. 31 che ne facciano domanda, durante il secondo vincolo di ferma annuale. (13)

Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'art. 12, possono aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria.

La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4 non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Versione in vigore dal 15 giugno 1949, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) La L. 21 aprile 1949, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo

unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-14-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-5-comma-modif/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it